



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.**

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ V.A.S. SEMPLIFICATA
DI CUI DELLA ALLA L.R.T. 10/2010, ART. 5, COMMA 3 TER**

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN
LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO**

**PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S
Pf /V.Vas 08 del 18/11/2021**

=====

Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 9,00 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli.

L'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna è il seguente:

“VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO” – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VAS di cui all'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	Arch. Gerardo Guadagni	Presidente	X	
2	Ing. Paolo Quietì	Membro effettivo		X
3	Arch. Gilda Rosati	Membro effettivo	X	
4	Dott.essa Maria Antonella Piccini	Membro effettivo		X
5	Dott. Antonello Guadagni	Membro effettivo	X	
6	Geol. Gianni Amantini	Geologo di supporto della A.c.V.		X

Svolge le funzioni di segretaria l'arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 4 su 5 dei membri effettivi, alle ore 9,15 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

**LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A V.A.S. E DI V.A.S.**

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/08/2012, integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06/06/2013 e con Deliberazione n. 34 del 07/02/2019, il Comune di Sansepolcro ha nominato la Autorità competente in materia di VAS e VIA comunali (A.c.V.) ai sensi della L.R.T. n. 10/10 come modificata dalla L.R.T. n. 6/2012;
- il Comune di Sansepolcro ha adottato il proprio primo Regolamento Urbanistico, in conformità al Piano Strutturale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014;
- tale strumento è stato assoggettato a VAS avviata con l'invio del relativo Documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale in data 04/11/2013;
- a seguito del periodo di pubblicazione post adozione il procedimento del R.U. è stato suddiviso in due fasi: la prima, denominata "Primo Stralcio di R.U.", in merito alla quale la Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro si è espressa con il proprio parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 19/01/2015; tale primo stralcio di piano operativo, è entrato in vigore il 27 maggio 2015; la seconda o "Secondo stralcio di R.U." è invece stata oggetto del parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 15/04/2016 della Autorità competente per la VAS che ha definitivamente concluso il procedimento di VAS dell'intero R.U., entrato in vigore in data 13/07/2016;

VISTA la Deliberazione di indirizzo politico della Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2018, a cui è conseguito un AVVISO PUBBLICO pubblicato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R come modificato dall'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 32/R/2017, dal 30/05/2018 al 30/07/2018, per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla modifica della disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con destinazione residenziale;

PRESO ATTO che:

- a seguito del citato avviso pubblico sono pervenute numerose manifestazioni di interesse di varia complessità e tipologia che sono state in gran parte recepite all'interno di varianti al RU;
- tra le istanze pervenute era presente anche quella di cui al prot. n. 13992 del 30/07/2018, presentata dal proprietario della particella n. 1521 del foglio catastale 57 in località Podere Fiumicello e finalizzata al ripristino di una potenzialità edificatoria in un'area ex Zona B di completamento che non era stata confermata dal Regolamento Urbanistico;
- con la Variante semplificata al RU n. 11.d, approvata con D.C.C. n. 73 del 24/07/2019, era stato quindi modificato lo strumento urbanistico operativo individuando un'area di trasformazione a fini residenziali TR39 in corrispondenza dell'ex zona B di completamento sopra citata che ripristinava l'originaria potenzialità edificatoria;

VISTA la nuova istanza pervenuta in data 15/11/2021, prot. n. 24681, dal proprietario della medesima dell'area di trasformazione TR39 già oggetto della Variante al RU n. 11d, in cui si chiede di precisare, nell'Elaborato 3 – Scheda normativa, di indirizzo progettuale e di VAS della sopracitata Variante, la modalità di accesso all'area TR39;

DATO ATTO che:

- la strada di accesso nella nuova istanza comporta una verifica della localizzazione del conseguente incrocio lungo via Sandra Pertini;
- con nota del 18/11/2021, prot. n. 25412, il Servizio Urbanistica ha richiesto, in merito alla medesima proposta, specifico parere alla Polizia Municipale;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Comandante della Polizia Municipale, dott. Antonello Guadagni, pervenuto in data 18/11/2021, prot. n. 25491;

CONSIDERATO che la nuova istanza comporta una rettifica di modesta entità allo strumento operativo vigente che può essere recepita nell'ambito di una variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO", redatta dall'Ufficio di Piano del Comune (arch. Maria Luisa Sogli e arch. Ilaria Calabresi);

EVIDENZIATO CHE:

- l'articolo 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in materia di VAS prevede che: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*";

PRESO ATTO CHE:

- la VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO può essere approvata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, della L.R. 65/2014, come variante semplificata al R.U. in quanto non comporta nuovo impegno di suolo inedito al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, prevede un modesto incremento del dimensionamento della funzione residenziale rispetto a quanto già previsto dal vigente R.U., all'interno di aree già dotate di opere di urbanizzazione;
- per gli stessi motivi la stessa variante può rientrare nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 rappresentando una modifica di carattere redazionale coerente con la disciplina generale del vigente R.U. già sottoposto a VAS.;

VISTI i seguenti elaborati facenti parte dello strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO":

Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato

Elab. 03 – SCHEDA NORMATIVE, DI INDIRIZZO PROGETTUALE E DI VAS - Stato attuale e modificato;

DISPONE CHE

lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO" venga escluso dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- non avrà alcun impatto sulle varie componenti ambientali;
- non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
- non comporterà il superamento dei valori limite di qualità ambientale;
- non interessa aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale e comunitario;

subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

- 1) Dovrà essere prevista una soluzione di accesso all'area TR39 che non comporti la creazione di una nuova immissione su via Pertini sfruttando ad esempio l'accesso agricolo esistente su Via Pertini, posto sul margine est dell'area distinta catastalmente al foglio particella 1522 del foglio 57,- e garantendo congrue condizioni di sicurezza, accertate attraverso l'espressione di specifico parere favorevole da parte della Polizia Municipale (già acquisito con prot. n. 25491 del 18/11/2021). Al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza dell'incrocio su via Pertini dovrà essere presentato apposito progetto (che preveda ad esempio l'installazione di un lampione per una corretta illuminazione dell'incrocio, realizzazione di eventuali bande sonore lungo via Pertini e quanto altro ritenuto utile dal Comune) su cui dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Servizio Lavori pubblici.

La seduta termina alle ore 10,40.

Sansepolcro, 18/11/2021.

La Segretaria della A.c.V.: Arch. Maria Luisa Sogli

I MEMBRI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS (A.C.V.):

Il Presidente
Arch. Gerardo Guadagni

Arch. Gilda Rosati

Dott. Antonello Guardagni